

Responsabilità da contatto sociale del Comune affidante - Esclusione -
Fondamento - Fattispecie.

Non è configurabile una responsabilità contrattuale da contatto sociale del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare, in ragione dell'assenza di specifici e reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione che distinguono tale specie di obbligazione dalla responsabilità aquiliana. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale del Comune per i danni conseguenti all'annegamento di un minore nella piscina di proprietà dei coniugi ai quali era stato affidato, anche tenuto conto che questi ultimi, in quanto individuati dal Tribunale per i minorenni, non potevano considerarsi ausiliari del Comune ex art. 1228 c.c., in assenza di un rapporto di preposizione).

Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 28139 del 05/10/2023 (Rv. 669123 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218,
Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_2043